



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1510 DEL 21-11-2018

N. SETTORE 443 DEL 21-11-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posa di tavoli, sedie e tenda in Via D. Piraino, n. 1/3. Ditta: SCOTCH BAR di Sergente Giuseppe
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posa di tavoli, sedie e tenda in Via D. Piraino, n. 1/3. Ditta: SCOTCH BAR di Sergente Giuseppe
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

-Con istanza del 28/01/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in data 01/02/2018 al n. 4593 ed al protocollo di questo Settore il 05/02/2018 al n. 497, il Sig. SERGENTE GIUSEPPE nato a Milazzo il 22/05/1967 ed ivi residente in Via Del Marinaio d'Italia, Pal. Pitrone, cod. fisc. SRGGPP67E22F206B, n.q. di titolare della ditta Scotch Bar di Sergente Giuseppe con sede in Via Cassisi, n. 26 ang. Via D. Piraino, P.I. 01983160837, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 1608 del 15/04/1991, esercente dell'attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo Via Cassisi, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di complessivi mq. 22,80 di suolo pubblico ovvero una superficie di mq. 11,40 disposta sui due lati del marciapiede intervallata da un passaggio pedonale, per posa di tavoli, sedie e tenda nella Via D. Piraino, per la durata di anni dieci;

-con nota del 03/09/2018 acquisita al protocollo di questo Ente il 04/09/2018 al n. 49206 il tecnico incaricato dalla ditta ha integrato la pratica con la documentazione mancante come richiesto da questo Ufficio con nota prot. n. 1924 del 16/05/2018;

VISTI:

-la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive integrazioni;

PRESO ATTO

-del parere favorevole del Servizio Politica del Territorio reso alle condizioni di cui alla nota prot. n. 43514 del 30/07/2018;

-del parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 22250 del 19/04/2018;

-della nota prot. n. 19874 del 11/04/2018 con la quale il Corpo di P.L. ha reso il seguente parere: *“favorevole per la tenda e per l'occupazione del suolo pubblico in adiacenza al fabbricato di mq. 11,40 ml(7,60x1,50). Non si esprime parere favorevole per la parte che interessa il marciapiede lato strada di mq. 11,40ml. (7,60x1,50), risultando l'occupazione in contrasto con le disposizioni dell'art. 20 de C. d.S. e del relativo regolamento”*;

CONSIDERATO CHE

-con nota del 16/04/2018 acquisita al protocollo di questo Ente il 17/04/2018 al n. 21033 il tecnico incaricato dalla ditta ha prodotto nuovi elaborati grafici e relazione tecnica ad integrazione e sostituzione di quelli prodotti a corredo dell'istanza del 28/01/2018, rappresentanti una superficie di mq. 20,38 (ml. 8,15x2,50) in adiacenza al fabbricato;

VISTI i seguenti pareri resi alla luce della superficie rappresentata nei grafici prodotti con la succitata nota del 16/04/2018:

-parere del 7° Servizio Attività Produttive e SUAP reso con nota prot. n. 49702 del 05/09/2018 con la quale ha comunicato che *“agli atti d'ufficio, risulta che la ditta è titolare dell'autorizzazione n. 52 del 14/04/1997 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via Cassisi, n. 3-4”*;

-parere favorevole del 2° Servizio del 2° Settore reso con nota prot. n. 49756 del 05/09/2018;
-parere del Servizio Politica del Territorio reso con nota prot. n. 48133 del 24/08/2018 con la quale ha confermato il parere espresso precedentemente con nota prot. n. 43514 del 30/07/2018;
-parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 50052 del 06/09/2018 con la quale ha comunicato che:” *per l'occupazione di suolo pubblico (marciapiede) per mq. 20,38 ml. (8,15x2,50) in Via D. Piraino, antistante l'attività di cui in oggetto posta al civico n. 1/3, per il posizionamento di tavoli, sedie, in aderenza del fabbricato nonché di una tenda estensibile, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico, solo ai fini della viabilità, così come da planimetria allegata all'istanza.*

E' fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo mt. 2,00, per la libera circolazione pedonale ;

b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;

c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;

d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;

e) Che la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;

f) Che il richiedente si munisca di eventuali altre necessarie autorizzazioni ”;

-nota prot. n. 65689 del 19/11/2018 con la quale il Servizio Politica del Territorio ha comunicato che:

“l'installazione della tenda rientra sia tra le opere di edilizia libera di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con l'art. 22 della L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, sia tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017”;

-parere favorevole dell' ASP reso alle condizioni di cui alla nota prot. 1113 del 30/08/2018, prodotto dalla ditta il 17/09/2018;

VISTI

-gli elaborati grafici e la relazione tecnica del 16/04/2018 a firma del geom. Antonino Italiano;

VISTO CHE

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984;

-la ditta ha prodotto con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 06/11/2018 al n. 62794 copia del versamento di € 878,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 0323 del 02/11/2018 quale pagamento Tosap anno 2018;

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta Scotch Bar di Sergente Giuseppe con sede in Via Cassisi, n. 26 ang. Via D. Piraino, P.I. 01983160837, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 1608 del 15/04/1991, legalmente rappresentata dal Sig. SERGENTE GIUSEPPE nato a Milazzo il 22/05/1967 ed ivi residente in Via Del Marinaio d'Italia, Pal. Pitrone, cod. fisc. SRGGPP67E22F206B, l'autorizzazione ad occupare una superficie di mq. 20,38 ml. (8,15x2,50) di suolo pubblico sul marciapiede in Via D. Piraino, antistante l'attività di cui in oggetto posta al civico n. 1/3, per il posizionamento di tavoli, sedie, in aderenza del fabbricato e di una tenda estensibile, per la durata di anni dieci.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma del geom. Antonino Italiano che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione se necessaria;
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di tavoli, sedie e tenda per la superficie richiesta;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere;
9. Che i tavoli e sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecru) è , comunque escluso l'uso di colori accesi(rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).
10. Che la tenda parasole a servizio d'esercizio sia in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecru).
11. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede largo mt. 2,00, per la libera circolazione pedonale;
12. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
13. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
14. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
15. La zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
16. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
17. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla

somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza.

18. Che entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta presenti a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1510 del 21-11-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-11-2018.

N. Reg. Albo: 3828

Milazzo, li 21-11-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)